

RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE

Come è noto il territorio regionale è caratterizzato dalla presenza di numerose aree carsiche, che coincidono, quasi sempre, con zone di elevata valenza naturalistica e ambientale, quali SIC o ZPS e, inoltre, costituiscono una risorsa strategica, se si considera che gli acquiferi carsici rappresentano una delle principali fonti di approvvigionamento idropotabile. Tali aree sono, nel contempo, caratterizzate da un'elevata vulnerabilità ambientale ed idrogeologica.

Fin dal 1990 la Regione Liguria, fra le prime sul territorio nazionale, ha preso coscienza dell'importanza e della fragilità delle aree carsiche, ed ha riconosciuto la necessità di dotarsi di un apposito strumento normativo per la loro corretta gestione, rappresentato dalla legge regionale n. 14/1990, (Norme per la tutela del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia).

Con tale legge la Regione ha perseguito il triplice obiettivo di tutelare le aree carsiche dai crescenti rischi di danno ambientale e contaminazione della risorsa idrica sotterranea, connessi al continuo sviluppo antropico e conseguente sfruttamento del territorio, di valorizzarne le pregevoli peculiarità ambientali e naturalistiche, promuovendone una fruizione turistica sostenibile nonché di incentivare lo sviluppo della speleologia, unico strumento attraverso il quale sia possibile conoscere le ignote cavità, che le aree carsiche racchiudono. A tal fine ha individuato adeguati strumenti rappresentati, in particolare, dai catasti delle grotte e delle aree carsiche, attraverso i quali tali emergenze vengono ufficialmente localizzate, perimetrate e associate a specifiche norme di tutela.

A livello nazionale non esiste, invece, una disciplina sistematica sulle aree carsiche ma disposizioni sparse in diversi provvedimenti normativi, che, peraltro, non si occupano direttamente della tematica in esame. Al riguardo è opportuno tenere in considerazione il D.Lgs. n. 152/06, recante norme in materia ambientale, che si limita, infatti, a prevedere una disciplina generale di tutela delle acque sotterranee, considerandone la vulnerabilità, peraltro nell'ambito di disposizioni sporadiche, quali quella sul danno ambientale (art. 300). Analogamente, la disciplina di cui al D.lgs. n. 36/2003 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) stabilisce, nei criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica, tra l'altro, che le discariche, di norma, non devono essere localizzate in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale.

A livello comunitario la Raccomandazione Rec (2004)3 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 5 maggio 2004, sulla conservazione del patrimonio geologico e delle aree di speciale interesse geologico, prevede in capo agli Stati membri compiti specifici. In particolare agli Stati si raccomanda:

1. l'identificazione delle aree di particolare interesse geologico, la cui gestione e conservazione possa contribuire alla protezione ed all'arricchimento del patrimonio geologico nazionale ed europeo;
2. lo sviluppo di strategie e linee guida per la protezione e la gestione di aree di particolare interesse geologico, fra le quali le azioni di sviluppo dei censimenti, classificazione dei siti, strutturazione di banche dati, controllo dello stato di conservazione dei siti e di sviluppo della fruizione turistica, al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile di tali aree;
3. l'adozione di nuovi strumenti giuridici, o il rinforzo degli esistenti, per la protezione di aree di interesse geologico;
4. la gestione dei siti di particolare interesse geologico, geomorfologico o per biodiversità sulla base di un approccio combinato, che comprenda l'educazione, l'elaborazione di piani di gestione e l'utilizzo di adeguate misure di tutela giuridica.

A fronte del citato quadro normativo si ritiene, pertanto, opportuno procedere ad un riordino della normativa vigente, ormai obsoleta, attraverso l'elaborazione del presente disegno di legge, che, anche in attuazione della normativa comunitaria ed in considerazione della spiccata geodiversità del territorio regionale, persegua la valorizzazione del patrimonio geologico, compresa l'identificazione e la tutela dei geositi anche mediante contributi agli enti locali ed agli enti parco, la tutela e la valorizzazione delle aree carsiche e degli acquiferi carsici nonché l'incentivazione della ricerca speleologica mediante il sostegno a favore della Delegazione Speleologica Ligure.

RELAZIONE ARTICOLATA

L'articolo 1 individua le finalità perseguite dalla presente legge, che corrispondono all'esigenza di tutelare e di valorizzare il patrimonio geologico regionale nonché le aree carsiche, anche attraverso la promozione delle attività speleologiche.

L'articolo 2 chiarisce la portata di taluni termini ritenuti significativi ai fini dell'applicazione della presente legge.

L'articolo 3 ripropone, senza apportare alcuna modifica al sistema previgente, l'istituzione del Catasto regionale delle grotte, di cui conferma, in particolare, la gestione in capo alla Delegazione speleologica ligure, associazione dei Gruppi Speleologici Liguri, cui è riconosciuta una funzione strategica nell'ambito dell'attuazione degli obiettivi della presente legge.

L'articolo 4 prevede l'istituzione del Catasto dei geositi, che costituisce una novità rispetto al sistema previgente. Tale previsione, che consente di individuare il patrimonio geologico regionale, è strumentale al raggiungimento dell'obiettivo della relativa tutela e valorizzazione, che può essere attuato soltanto tramite una gestione diretta da parte della Regione senza il tramite dell'A.R.P.A.L..

L'articolo 5 definisce le modalità di approvazione dei catasti ed il loro inserimento nel quadro pianificatorio regionale.

L'articolo 6 definisce la disciplina di tutela delle aree carsiche. A tal fine, innovando il regime previgente, viene prevista una zonizzazione interna delle aree carsiche, finalizzata all'individuazione dei settori maggiormente critici per gli aspetti di tutela degli acquiferi. Viene, inoltre, individuato nel Piano di tutela delle acque, di cui all'art. 121 del D.lgs. 152/06, lo strumento idoneo a prevedere le misure atte a garantire la tutela non solo degli acquiferi carsici ma anche delle aree carsiche agli stessi sottese. La tutela delle aree carsiche è, altresì, assicurata dalla previsione del divieto di realizzare discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 36/2003. Tale divieto, nel caso di discariche di inerti, è circoscritto alle aree soggette ad infiltrazione concentrata ed a quelle sorgive in conformità a quanto previsto dall'Allegato 1, paragrafo 1.1 del citato Decreto.

L'articolo 7 si occupa della tutela delle grotte, prevedendo a tal fine specifici divieti. Rinvia, invece, la tutela dei geositi, all'adozione, da parte della Giunta regionale, di specifiche forme di tutela per le situazioni di particolare interesse, che necessitano, altresì, di un'adeguata salvaguardia. Subordina, inoltre, l'utilizzazione a fini turistici, economici e sanitari - terapeutici delle grotte al rilascio di apposito titolo abilitativo da parte della Regione.

L'articolo 8 definisce le modalità di finanziamento degli interventi e delle attività per la tutela e la valorizzazione delle grotte, delle aree carsiche e dei geositi nonché per la promozione della speleologia. A tal fine demanda alla Giunta regionale la definizione delle priorità e l'individuazione dei settori di azione, nonché la conseguente adozione del programma annuale, elaborato tenuto conto delle proposte delle Province, dei Comuni, degli Enti gestori delle Aree protette nonché della Delegazione Speleologica Ligure. Nel nuovo sistema di programmazione, in considerazione della necessità di meglio razionalizzare la gestione delle risorse disponibili, non sono, pertanto, più ammissibili le proposte inoltrate dai singoli Gruppi speleologici iscritti al Registro regionale del Volontariato come prevedeva l'articolo 12 della l.r. 14/1990.

L'articolo 9 individua i soggetti preposti alla vigilanza ed alla sorveglianza.

L'articolo 10 stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie, di cui viene aggiornato l'importo rispetto alla previsioni analoghe della l.r. 14/1990, da applicare nel caso delle violazioni dei disposti di cui agli artt. 6, 7. Introduce, altresì, la fattispecie relativa all'abbandono di rifiuti pericolosi e non pericolosi all'interno delle grotte, specificando la previsione dell'art. 255 del D.Lgs. 152/06 sull'abbandono dei rifiuti in considerazione della situazione particolare del territorio ligure in linea con quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3 quinquies del citato decreto.

L'articolo 11 prevede la norma finanziaria.

L'articolo 12 stabilisce il regime transitorio, con particolare riferimento alla tutela delle aree carsiche e degli acquiferi.

L'articolo 13 dispone l'abrogazione della l.r. n. 14/1990, che viene recepita nella presente legge.

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione Liguria, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione delle politiche regionali, che perseguono l'obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso la cura del territorio e la tutela delle risorse naturali e nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie e statali in materia,
 - a) riconosce il pubblico interesse alla tutela, gestione e valorizzazione della geodiversità del territorio regionale e dei geositi ad essa collegati;
 - b) riconosce il valore strategico ed il pubblico interesse alla tutela degli acquiferi carsici;
 - c) riconosce la specificità delle aree carsiche, in considerazione dell'elevato valore ambientale, idrogeologico, estetico-culturale, paleontologico e paleontologico;
 - d) riconosce la funzione scientifica, culturale, nonché di rappresentanza e coordinamento della Delegazione Speleologica Ligure nel seguito denominata D.S.L., associazione dei gruppi speleologici liguri e rappresentanza regionale della Società Speleologica Italiana;
 - e) promuove la conoscenza, la fruizione sostenibile e l'utilizzo didattico dei luoghi di interesse geologico, delle aree carsiche e delle grotte.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera d), la Regione favorisce e sostiene nell'ambito dell'attività speleologica:
 - a) l'organizzazione delle attività di studio, ricerca e tutela delle grotte e delle aree carsiche;
 - b) la formazione tecnica e culturale degli speleologi nell'ambito dei gruppi appartenenti alla D.S.L..

ARTICOLO 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:
 - a) geodiversità: la varietà o la specificità del substrato roccioso, delle forme e dei processi in ambito geologico, geomorfologico, idrogeologico e pedologico;
 - b) geositi: qualsiasi località, area o territorio, sia superficiale sia sotterranea, caratterizzata da un particolare interesse geologico-geomorfologico, idrogeologico, pedologico e speleologico;
 - c) aree carsiche: le zone, di norma caratterizzate dall'affioramento di rocce carsificabili, in cui si riscontrino evidenze geomorfologiche di genesi carsica sia superficiali sia sotterranee o che, comunque, presentino un collegamento fisico o idrogeologico con fenomeni carsici sotterranei;
 - d) grotte: le cavità sotterranee di origine naturale di sviluppo lineare superiore ai 5 metri;
 - e) acquiferi carsici: i serbatoi idrici sotterranei dotati di permeabilità per fessurazione, fratturazione e carsismo, tipici delle rocce fessurate e carsificate, che contengono, di norma, pochi vuoti;
 - f) area di ricarica di un acquifero carsico: l'area che raccoglie le acque di precipitazione e ruscellamento anche provenienti da territori limitrofi non carsici, al cui interno si distinguono:
 1. aree di infiltrazione diffusa: porzione di territorio caratterizzata dall'affioramento di rocce carsificabili, coperte da depositi detritici, su cui si sia sviluppata una copertura vegetale;
 2. aree di infiltrazione concentrata: porzione di territorio caratterizzata dall'affioramento di rocce carsificabili denudate o dalla presenza di morfologie carsiche superficiali, che condizionano le modalità di infiltrazione delle acque nel sottosuolo, quali doline, inghiottitoi, polje, valli cieche o asciutte;
 - g) area sorgiva: l'area interessata dalla presenza di sorgenti carsiche perenni o temporanee.

ARTICOLO 3

(Catasto regionale delle grotte)

1. La Regione istituisce e gestisce il catasto regionale delle grotte, costituito dall'elenco delle grotte del territorio regionale. Per ciascuna grotta sono indicati la descrizione, l'indicazione dei dati topografici e metrici, i rilievi speleologici eseguiti nonché ogni altra notizia utile.
2. La gestione del catasto regionale delle grotte può essere affidata, previa stipula di apposita convenzione, alla D.S.L., che garantisce la conformità ed il coordinamento con il Catasto speleologico nazionale della Società Speleologica Italiana. La convenzione prevede le modalità di acquisizione e di aggiornamento dei dati catastali, la loro consultazione gratuita da parte di chiunque, nonché le connesse attività scientifiche e divulgative.

ARTICOLO 4

(Catasto regionale dei geositi)

1. Al fine di valorizzare i geositi presenti sul territorio regionale la Regione istituisce e gestisce il Catasto regionale dei geositi.

2. La Giunta Regionale approva criteri e linee guida ai fini dell'individuazione e della perimetrazione dei geositi. Per ciascun geosito sono indicati l'individuazione cartografica, la descrizione, e ogni altra notizia utile alla definizione della valenza geologico-geomorfologica, idrogeologica, pedologica e speleologica.

ARTICOLO 5 **(Disciplina dei catasti regionali)**

1. I catasti, di cui gli articoli 3 e 4, sono approvati dalla Giunta regionale e sono soggetti ad aggiornamento annuale.
2. I catasti, di cui al comma 1, costituiscono elementi del sistema conoscitivo ed informativo regionale e sono inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

ARTICOLO 6 **(Disciplina delle aree carsiche)**

1. La Regione, nell'ambito del Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del Decreto legislativo 03 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale), definisce le misure dirette ad assicurare la tutela delle aree carsiche e dei relativi acquiferi, garantendo che siano individuate e tutelate, in particolare, le aree di ricarica della falda, le sue emergenze naturali ed artificiali e le zone di riserva.
2. Ai fini del comma 1 la Regione individua le aree carsiche di rilevante importanza idrogeologica, ambientale, paesaggistica ed acquisisce ogni altra notizia utile, quale l'andamento degli acquiferi carsici presenti nell'area, ove indagati, ed il relativo grado di vulnerabilità. All'interno delle aree carsiche sono, in particolare, perimetrate:
 - a) le aree di ricarica suddivise in:
 - 1) aree soggette ad infiltrazione diffusa;
 - 2) aree soggette ad infiltrazione concentrata;
 - b) le aree sorgive.
3. Nelle aree carsiche non è consentito effettuare discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'articolo 4 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti). Nel caso di discariche di inerti il divieto è limitato alle aree di alimentazione soggette a infiltrazione concentrata ed a quelle sorgive.

ARTICOLO 7 **(Disciplina delle grotte e dei geositi)**

1. Al fine di garantire l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 è vietato distruggere, occludere e danneggiare le grotte.
2. All'interno delle grotte è vietato:
 - a) abbandonare rifiuti solidi o liquidi;
 - b) alterare il regime idrico carsico, effettuare scavi o sbancamenti, fatta eccezione per interventi strettamente indispensabili per l'esplorazione;
 - c) effettuare colorazioni delle acque mediante traccianti, fatti salvi i casi relativi alle attività di studio programmate ai sensi dell'articolo 8;
 - d) asportare o danneggiare concrezioni, animali o resti di essi, vegetali, fossili, reperti paleontologici o paleontologici.
3. L'accesso ai geositi ed alle grotte è da intendersi libero, fatte salve diverse disposizioni di legge e fatti salvi i diritti dei terzi proprietari dei fondi in cui ricadono i siti.
4. Il Sindaco del Comune interessato provvede a vietare il libero accesso alle grotte in presenza di situazioni di pericolo, salvo consentirlo per motivi di ricerca scientifica e speleologica effettuata da gruppi speleologici appartenenti alla D.S.L. o, comunque, riconosciuti dalla Società Speleologica Italiana.
5. La Regione può affidare la gestione dei geositi e delle grotte al Comune territorialmente competente secondo criteri, indirizzi e linee guida approvati dalla Giunta regionale.
6. Nel caso di geositi e grotte, che ricadano all'interno di Aree Naturali protette, spetta agli Enti gestori la valorizzazione e la gestione secondo criteri, indirizzi e linee guida approvati dalla Giunta regionale.
7. Al fine di garantire un adeguato livello di tutela delle grotte, il loro utilizzo è subordinato ad una preventiva autorizzazione regionale, sentita la sezione per la valutazione di impatto ambientale del Comitato tecnico regionale per il territorio, di cui alla legge regionale 6 aprile 1999 n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio), sulla base di un progetto corredato da una relazione esplicativa sulla situazione in atto, sulle variazioni che si intendono apportare e sull'impatto ambientale delle forme di utilizzazione previste. La Giunta regionale può definire criteri e linea guida per l'elaborazione dei progetti di fruizione a fini economici, turistici e sanitari delle grotte.
8. La Giunta regionale può determinare ulteriori specifiche forme di tutela per i geositi e le grotte aventi particolare interesse e necessità di salvaguardia.

ARTICOLO 8 **(Programma di interventi ed attività per la tutela e valorizzazione delle grotte, delle aree carsiche, dei geositi e della geodiversità nonché per lo sviluppo della speleologia)**

1. La Giunta regionale, entro il 30 marzo di ogni anno, individua i settori di azione e definisce le priorità, sulla base delle quali le Province, le Comunità Montane, i Comuni e gli Enti gestori di Aree naturali protette, in cui ricadono le grotte e le aree carsiche, nonché la D.S.L. presentano le proposte di intervento ed attività da ammettere a finanziamento nei limiti di disponibilità di bilancio.
2. Ai fini di cui al comma 1 le tipologie di interventi e di attività corrispondono, in particolare, alle categorie di seguito elencate:
 - a) progetti di interventi finalizzati a:
 - 1) messa in sicurezza di grotte a rischio;
 - 2) protezione e difesa da inquinamento degli acquiferi carsici;
 - 3) tutela dei geositi;
 - 4) fruizione turistica delle aree carsiche e dei geositi;
 - 5) allestimento di itinerari escursionistici in aree ad elevata valenza per caratteri di geodiversità o caratterizzati dalla presenza di geositi.
 - b) Attività di studio, ricerca o divulgazione delle conoscenze finalizzate a:
 - 1) protezione e difesa da inquinamento degli acquiferi carsici;
 - 2) caratterizzazione geologica, geografica, idrogeologica, chimica, fisica, biologica, paleontologica e storica dei sistemi carsici;
 - 3) stampa di pubblicazioni a carattere scientifico e divulgativo;
 - 4) esplorazione speleologica;
 - 5) iniziative di divulgazione scientifica e di aggiornamento tecnico-scientifico;
 - 6) tutela dei geositi;
 - 7) predisposizione e stampa di materiale divulgativo e pubblicazioni finalizzate alla fruizione turistica dei geositi e di itinerari escursionistici in aree ad elevata valenza per caratteri di geodiversità o caratterizzati dalla presenza di geositi;
 - 8) realizzazione di eventi di promozione delle attività di cui ai punti precedenti.
3. La Giunta regionale definisce criteri ed indirizzi in merito alle modalità di presentazione delle proposte di cui al comma 1.
4. La Giunta regionale, entro il 30 ottobre di ogni anno, approva il programma annuale di interventi e di attività.

ARTICOLO 9 (Vigilanza)

1. Le Province sono delegate a provvedere alla vigilanza per l'applicazione della presente legge ed esercitano le funzioni concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della regione o di enti ad essa individuati, delegati o subdelegati).
2. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni procedono i soggetti di cui all'articolo 6 della l.r. n. 45/1982 nonché il Corpo Forestale dello Stato.
3. I soggetti accertatori possono avvalersi della collaborazione di gruppi speleologici appartenenti alla D.S.L..
4. Qualora gli organi o agenti incaricati della sorveglianza constatino la violazione di norme, la cui vigilanza è demandata ad altri enti o organismi, provvedono ad informare tempestivamente l'ente o l'organismo competente.
5. Le Province sono tenute a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.
6. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dalle Province a copertura delle spese di esercizio delle funzioni delegate.

ARTICOLO 10 (Sanzioni)

1. Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) da euro 500 a euro 5.000 per l'alterazione del regime idrico carsico;
 - b) da euro 100 a euro 1.500 per ogni metro cubo di grotta interessato da distruzione, occlusione o danneggiamento;
 - c) da euro 200 a euro 1.200 per l'abbandono di rifiuti pericolosi o non pericolosi nelle grotte;
 - d) da euro 100 a euro 1.000 per ogni metro cubo di materiale smosso con scavi e sbancamenti;
 - e) da euro 250 a euro 2.500 per l'asportazione o il danneggiamento di concrezioni, animali, vegetali, fossili, reperti;
 - f) da euro 100 a euro 1.000 per la violazione del divieto di accesso ove previsto ai sensi dell'articolo 7;
 - g) da euro 500 a euro 2.500 nel caso di utilizzazione delle grotte svolta in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 7;

- h) da euro 250 a euro 1.500 nel caso di utilizzazione delle grotte effettuata o mantenuta senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 7.
- 2. L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 comporta l'obbligo di procedere alla rimozione, all'avvio al recupero od allo smaltimento dei rifiuti nonché al ripristino dello stato dei luoghi, ove possibile.
- 3. L'accertamento e la contestazione delle violazioni alle norme di cui alla presente legge comportano, in ogni caso, l'immediata cessazione dell'attività vietata.

ARTICOLO 11 **(Norma finanziaria)**

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 2009, mediante gli stanziamenti iscritti all' Area IV - Ambiente – alle seguenti Unità Previsionali di Base dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:
 - 4.212 “Realizzazione carta idrogeologica e tutela del patrimonio speleologico e carsico”;
 - 4.111 “Interventi di prevenzione ed eliminazione di situazioni di rischio idrogeologico”.
- 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 12 **(Norma transitoria)**

- 1. Nelle more dell'approvazione del catasto di cui all'articolo 3 conserva efficacia il catasto formato ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 3 aprile 1990, n. 14 (Norme per la tutela del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia).
- 2. Nelle more dell'individuazione delle aree carsiche di cui all'articolo 6 conserva efficacia il provvedimento regionale di individuazione delle aree carsiche, già assunto alla data di entrata in vigore della presente legge. A tali aree si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 3 lettera a).
- 3. Nelle more dell'approvazione del Piano di tutela delle acque o della sua integrazione ai sensi dell'articolo 6, ai fini della tutela delle aree carsiche e dei relativi acquiferi:
 - a) è vietato l'insediamento di:
 - 1) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - 2) pozzi perdenti;
 - 3) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - 4) stoccaggio di sostanze chimiche pericolose o radioattive;
 - b) nelle aree di alimentazione soggette a infiltrazione concentrata e in quelle sorgive, di cui al comma 2 dell'articolo 6 sono, altresì, vietate le seguenti azioni:
 - 1) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
 - 2) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - 3) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
 - 4) realizzazione di aree cimiteriali;
 - 5) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - 6) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
 - 7) gestione di rifiuti;
 - 8) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

ARTICOLO 13 **(Abrogazioni)**

- 1. È abrogata la legge regionale 3 aprile 1990, n. 14 (Norme per la tutela del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia).